



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 9

Principi generali

1. Le parti avviano un dialogo bilaterale in materia di scambi e di investimenti al fine di rafforzare e promuovere il sistema multilaterale degli scambi e il commercio bilaterale tra le parti. 2. A tal fine, le parti attuano la cooperazione reciproca nel settore degli scambi e degli investimenti anche tramite l'accordo di libero scambio. Il suddetto accordo costituisce un accordo specifico che attua le disposizioni in materia di scambi contenute nel presente accordo e costituisce parte integrante del complesso delle relazioni bilaterali e del quadro istituzionale comune, di cui all'articolo 43, paragrafo 3. 3. Le parti possono decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di scambi e di investimenti, affrontando, tra l'altro, le questioni di cui agli articoli da 10 a 16.

Versione in vigore dal 19 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 53
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-53-2024/art-9>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it